



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
PRESO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Convenzione Quadro per tirocini di formazione ed orientamento

tra

Università degli Studi di Udine

e

**Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali laureati**

L'Università degli Studi di Udine, con sede in Udine, via Palladio, n. 8, C.F. 80014550307, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Furio Honsell, nato a Genova il 20 agosto 1958,

E

il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati, d'ora in poi denominato "Consiglio", c.f. n. 80191430588, con sede in Roma, Via di San Basilio, n. 72, Cap. 00187, rappresentato dal Presidente, Per. Ind. Mariano Magnabosco, nato a Vicenza, il 30 settembre 1945,

PREMESSO

- che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in azienda a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

- che il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, di riforma degli ordinamenti didattici, prevede nell'ambito del sistema dei crediti formativi all'art. 10 comma 1 lettera f) attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso;



RECEPENDO i principi del Protocollo d'Intesa del 24 aprile 2002 tra CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e CNPI - Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati;

VISTO il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;

VISTO l'art. 55, comma 1, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti" che prevede, per l'accesso agli esami di Stato per la professione di perito industriale, la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi;

VISTO l'art. 6, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, che prevede "Il periodo di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le università, ed eventualmente, con riferimento alle professioni di cui al capo XI, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore";

VISTO l'art. 96 del Regolamento Didattico di Ateneo disciplina le attività di tirocinio;

TENUTO CONTO di quanto dispone l'art. 55, comma 2, lett. d) D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, relativamente alle classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di perito industriale;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

1. Ai fini della presente convenzione, si definiscono "tirocini estesi" i tirocini formativi e di orientamento di durata compresa tra i sei e i dodici mesi, svolti anche in periodi disgiunti, e collocati in tutto o in



parte durante il corso di studi. I tirocini attualmente previsti dai Regolamenti Didattici per ciascun corso di studi, con durata e modalità di svolgimento stabiliti dalle Facoltà, saranno invece definiti "tirocini curriculari".

2. La presente convenzione quadro ha l'obiettivo di istituire e far mutuamente riconoscere ai soggetti coinvolti il tirocinio esteso che, unitamente alla laurea di primo livello, dà accesso agli esami di Stato per la professione di perito industriale.

Art. 2.

Le Facoltà del *soggetto promotore* coinvolte nella presente convenzione quadro sono quelle in cui sono attivati corsi di laurea nelle classi indicate nell'Art. 55 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328. Specificamente, esse sono Agraria, Ingegneria, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Lettere e Filosofia.

Art. 3.

1. Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 328 del 5 giugno 2001, il Consiglio si impegna a promuovere l'accoglimento, presso le strutture degli studi professionali dei propri iscritti, dei soggetti in tirocinio formativo e di orientamento su proposta del *soggetto promotore*, in riferimento all'art. 2, comma b), del Decreto attuativo n. 142 del 25 marzo 1998.
2. Ciascuno studio professionale che intenda ospitare soggetti in tirocinio formativo e di orientamento dovrà stipulare apposita convenzione con il *soggetto promotore*, secondo lo schema standard stabilito dal D. R. n. 365 del 15 aprile 2003, ratificato dal Senato Accademico il 09 maggio 2003, allegato al presente atto.

Art. 4.

1. Il *soggetto promotore* riconosce la validità dei tirocini estesi. Le attività svolte nel corso del tirocinio esteso, certificate dal *soggetto promotore*, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del neolaureato, ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche



dei servizi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto interministeriale n. 142 del 25 marzo 1998.

2. Il *soggetto promotore* attribuisce al *tirocinio esteso* complessivi venticinque crediti formativi. Le singole Facoltà dispongono i vincoli relativi all'utilizzo dei crediti formativi maturati a seguito dello svolgimento del *tirocinio esteso*, che eccedono le quote stabilite dalle Facoltà stesse per i *tirocini curriculari*.
3. Il *Consiglio* riconosce la validità dei *tirocini* sia *curriculari* che *estesi* che si siano svolti in convenzione con il *soggetto promotore* presso i soggetti indicati all'art. 18, comma 1 lett. c), della legge 24 giugno 1997, n. 196. Il *Consiglio* riconosce il *tirocinio curriculare* come parte costitutiva del *tirocinio esteso* richiesto per l'accesso alla professione di perito industriale.
4. Il *tirocinio esteso* deve comunque concludersi entro diciotto mesi dalla data della laurea di primo livello, ai sensi dell'art. 7 lett. d) del Decreto interministeriale n. 142 del 25 marzo 1998.

Art. 5.

Il *Consiglio* riconosce i maggiori oneri didattici ed organizzativi conseguenti all'istituzione ed allo svolgimento dei *tirocini estesi*, e si impegna a contribuire versando al *soggetto promotore* una quota lorda di trecento euro per ogni *tirocinio esteso* certificato dal *soggetto promotore* nell'arco di validità del presente accordo. A tal fine, il *Consiglio* riceverà dal *soggetto promotore* la lista dei *tirocini* certificati durante l'anno, entro i sessanta giorni successivi alla data di tacito rinnovo della presente convenzione. Il *soggetto promotore* ridistribuirà alle *Facoltà* l'80% delle quote ricevute, in proporzione ai *tirocini estesi* seguiti da ciascuna. Le *Facoltà* dispongono le modalità di impegno dei fondi così ricevuti.

Art. 6.

La presente convenzione quadro ha la durata di un anno dalla data della stipula e si intende tacitamente rinnovata, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto all'altra parte almeno 30 giorni prima della scadenza.



Art. 7.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Udine,
01 GIU. 2004

per l'Università degli Studi di Udine

IL RETTORE
(Prof. Furio Honsell)

Furio Honsell



per il Consiglio Nazionale
dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati

IL PRESIDENTE
(Per. Ind. Mariano Magnabosco)

Mariano Magnabosco